

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 559}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICA, MIOTTI CARLI AMALIA, DEGAN, PREARO, BOTTA,
MERLI, BERNARDI, MANCINI ANTONIO, LAFORGIA,
RAUSA, SGARLATA, LA LOGGIA, ROGNONI**

Presentata il 27 luglio 1972

**Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge
24 settembre 1971, n. 820, sulla non licenziabilità delle
insegnanti di scuola materna statale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame mira a sanare una evidente ingiustizia esistente nei confronti delle insegnanti di scuola materna statale.

Com'è noto, con la legge 24 settembre 1971, n. 820, si è voluta garantire la continuità dell'insegnamento nelle scuole elementari e materne e, nello stesso tempo, si è voluto assicurare agli insegnanti di dette scuole una certa stabilità nell'incarico.

Infatti, l'articolo 6 della citata legge prevede che ai posti ai quali non siano assegnati degli insegnanti di ruolo viene destinato personale non di ruolo con nomina a tempo indeterminato secondo l'osservanza di particolari modalità e termini.

Le norme contenute nel citato articolo 6 riguardano sia gli insegnanti delle scuole elementari sia le insegnanti delle scuole materne.

Senonché, con il successivo articolo 9, nel dettare le norme per la non licenziabilità per

indisponibilità di posti degli insegnanti con nomina a tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico 1970-71, viene a stabilirsi una discriminazione fra gli insegnanti elementari e le insegnanti di scuola materna.

Infatti, mentre per i primi viene sancito che la non licenziabilità avrà effetto fino a quando non saranno immessi nei ruoli, per le seconde invece la non licenziabilità è limitata fino all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, a meno che le stesse non siano incluse nelle graduatorie provinciali permanenti.

Ora, ciò è in contrasto con l'articolo 18 della citata legge n. 444 il quale equipara lo stato giuridico delle insegnanti di scuola materna a quello degli insegnanti elementari.

Pertanto, si rende necessario mettere nelle stesse condizioni coloro che prestano la loro attività di insegnante nelle scuole elementari e nelle scuole materne, stabilendo parità di trattamento anche per quanto riguarda la non licenziabilità.

Che anzi, se si tiene presente il lavoro particolarmente impegnativo che svolgono le insegnanti di scuola materna, a prescindere dall'orario di lavoro eccezionalmente gravoso, si potrà comprendere come sia urgente e doveroso determinare parità di trattamento per dette

insegnanti con la modifica dell'ultimo comma della legge 24 settembre 1971, n. 820, sopra richiamata, nel testo che viene sottoposto al vostro esame e che ci auguriamo possa incontrare la vostra comprensione e la conseguente approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, è sostituito dal seguente:

« Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immesse nei ruoli ».